



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 95

Riunione del 30-09-2014 sessione

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI URBANI (TARI) - APPROVAZIONE

L'anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 20:30 con inizio alle 21.15 nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco) BUI LORENZO (Presidente) RASPANTI ALICE (Consigliere) BARBI ANGELA (Consigliere) BAZZONI STEFANO (Consigliere) MILLACCI ALBERTO (Consigliere) MONTIANI SARA (Consigliere) DUCHINI LORENZA (Consigliere) TALLI FRANCO (Consigliere) BELVISI MARTINA (Consigliere) CORSI BENEDETTA (Consigliere) GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) BIANCHI MAURO (Consigliere) ABRAM MICHELE (Consigliere) MASINA GIORGIO (Consigliere) COLTELLINI VALERIO (Consigliere) CHIEZZI DANIELE (Consigliere)	
Tot. 17	Tot. 0

PRESENTI	ASSENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)	

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione e la discussione dell'argomento, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall'apposito programma di trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna allegato alla presente delibera e riportato di seguito:

.....OMISSIS.....

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SERVIZIO TRIBUTI;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che la Legge 27.12.2013 n. 147 , all'art. 1 comma 639 , ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l' Imposta Unica Comunale (IUC) ;
- che detta imposta si basa su due presupposti : uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che , al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;

VISTO altresì il D.L. 6.3.2014 n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 , che ha apportato ulteriori modificazioni e integrazioni all'art. 1 della citata Legge n. 147/2013;

Visto altresì l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 che abroga l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

VISTI in particolare, l'art. 1 della Legge 147/2013:

il combinato disposto dei commi 659, 660 e 682 , secondo i quali il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC-TARI, ed in particolare:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni possono riguardare le fattispecie previste espressamente per legge, e precisamente:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

il comma 700 che fa salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento, ai fini sanzionatori, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

PRESO ATTO CHE:

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- soggetti passivi tenuti al pagamento sono chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- fino alla completa attuazione delle disposizioni afferenti l'allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie imponibile continua ad essere costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi interbancari e postali, quali a titolo esemplificativo, Rid, domiciliazione bancaria, ecc;
- la dichiarazione relativa alla IUC-TARI va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e

delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;

- ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi;

Visto che l'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, fa salva l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che prevede la possibilità per i comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, precisando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto opportuno disciplinare con separati regolamenti le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa materia originata dalla nuova normativa sui tributi comunali;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 70 del 28/07/2014 “ *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)*”;
- Consiglio Comunale n. 72 del 28/07/2014 “*Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)*”

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che :”*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 28 settembre 1998 n- 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito che entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate , anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che stabilisce tra l'altro che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO del 18 luglio 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

CONSIDERATO che risulta quindi necessario, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale, introdurre la disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti (TARI);

Esaminata la proposta di testo contenente il *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* allegata al presente atto per farne parte integrante e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

VISTA la Nota n. 5648 del 24.03.2014 con la quale il Dipartimento del Ministero dell'Economia ha chiarito che i comuni possono riscuotere gli acconti TARI sulla base delle somme riscosse l'anno precedente, nonostante i comuni non abbiano approvato i

regolamenti disciplinanti la nuova tassa sui rifiuti e determinato le relative tariffe, in attesa di conguagliare a fine anno con le nuove regole, in quanto lo stesso comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e successive modificazioni attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI, precedendo come unico limite, il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 132 del 09/06/2014 con la quale:

- si prende atto che in virtù delle disposizioni legislative dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione la TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 241/2011) ed è istituita la tassa sui rifiuti TARI, in applicazione di quanto disposto dal comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, mentre rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504;
- si individuano le scadenze di versamento delle rate TARI per il solo esercizio 2014:

30 luglio 2014 per la riscossione dell'acconto TARI 2014

30 dicembre 2014 per il saldo e conguaglio TARI 2014

- che, come specificato nella nota del Dipartimento del Ministero dell'Economia, in assenza di un regolamento disciplinante la nuova tassa sui rifiuti e le relative tariffe si stabilisce l'importo della rata di acconto 2014, oggetto di fatturazione, nel 60% della tariffa netta 2013;

Visto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di legge (entro 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione). Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Visto il D.L. 06.12.2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successivamente modificato ed integrato;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) relativamente ai commi sui tributi comunali;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68 ,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42, che attribuisce ai consigli comunali la competenza regolamentare di carattere generale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Visto altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Dato atto che il Sindaco è fuori aula e, pertanto, non prende parte alla votazione;

Con voti a favore n° 11 (Gruppo centrosinistra), contrari n° 5 (Gruppo Movimento 5 Stelle, Lista insieme per Montepulciano, lista Daniele Chiezzi per Montepulciano), , su n° 17 Consiglieri presenti e n° 16 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il *Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* nella proposta di testo allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, ha effetto dal 1° gennaio 2014;
3. per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di IUC-TARI;
4. di provvedere a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica il presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 03-10-2014 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n°267.*

Pubblicata N 2014002826

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-10-2014 _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-10-2014
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).| |
- dopo il **decimo** giorno dalla loro pubblicazione
(*art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00*).| |

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.